

Norme & Tributi
Diritto dell'economia



NT+DIRITTO
Il difficile inquadramento dei bitcoin
L'avvento delle criptovalute nei mercati finanziari ha posto il problema della loro qualificazione come prodotti finanziari

e quindi dell'applicazione delle norme di tutela per gli investitori.
di **Marco Boldini**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilssole24ore.it

Linea severa dei giudici: la durata lunga di Spa e Srl non permette il recesso

Diritto societario

Il punto è l'equiparazione degli effetti a quelli del tempo indeterminato

Dopo anni di pronunce atalenanti le ultime sentenze negano la parificazione

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Da quando la legge di riforma del diritto societario ha introdotto nel Codice civile la facoltà di recesso del socio di Spa (articolo 2328, comma 3; e articolo 2437, comma 3) e di Srl (articolo 2473, comma 2) nel caso in cui la società abbia una durata "indeterminata", si è aperta una annosa questione sul punto se, per durata indeterminata, debba intendersi anche una durata lunghissima e, in particolare, una durata eccedente la presumibile permanenza in vita di taluno dei soci.

Il problema si è posto principalmente con riguardo alla società a responsabilità limitata, dato che la riforma del 2003 ha esaltato la rilevanza del socio nel contesto della vita di questo tipo societario, anche perché, nell'ambito delle società di persone, è stato sempre vigente il principio per il quale ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vi-

ta di uno dei soci (articolo 2285). La questione è ulteriormente complicata dal fatto che matura per il socio il diritto di recesso nel caso in cui questi non voti a favore di una delibera che elimini dallo statuto una causa di recesso (articolo 2437, comma 1, lettera e); e articolo 2473, comma 1); e ci si pone il tema se si origini il diritto di recesso nel caso di una deliberazione assembleare che modifichi la durata della società da indeterminata a determinata oppure che riduca (ad esempio, dal 2100 al 2040) una durata oltremodo lunga.

In tribunale

La giurisprudenza di merito ha avuto, in materia, un atteggiamento ondivago: nel senso della spettanza del recesso si sono espressi i tribunali di Roma (19 maggio 2009), di Torino (5 maggio 2017), di Milano (30 giugno 2018), mentre il diritto di recesso è stato negato dai tribunali di Cagliari (20 aprile 2007), di Napoli (10 dicembre 2008 e 17 aprile 2019), di Terni (28 giugno 2010) e di Milano (19 giugno 2019 e 25 marzo 2021), nonché dalla Corte d'appello di Trento (15 febbraio 2008) e dal Consiglio notarile di Roma nella massima n. 2 del luglio 2016. La Corte d'appello di Genova (24 maggio 2017) si è invece occupata, del caso se una durata residua di 48 anni fosse considerabile in termini di durata indeterminata.

In Cassazione

In Cassazione, dapprima è stato ritenuto che la durata lunghissima è causa di recesso (decisione n. 9662/2013, nell'ambito di una decisione che, per il vero, concerneva una deliberazione di ri-

duzione della durata di una società dal 2100 al 2050). Successivamente la Cassazione ha cambiato rotta:

- nella decisione n. 8962/2019 è stato dato rilievo al "progetto imprenditoriale" della società, concludendo nel senso della illegittimità del recesso da una Srl il cui termine di durata coincida con la ragionevole durata del periodo occorrente per il compimento del progetto imprenditoriale che la società stessa si propone di svolgere;
- nella decisione n. 4716/2020 è stato affermato che le cause di recesso sono quelle strettamente previste dalla legge e non possono essere ampliate in via interpretativa (in altre parole un conto è la durata indeterminata e altro conto è la durata lunghissima e nessun rilievo ha la presumibile durata della vita del socio).

Quest'ultima decisione, in sostanza, "taglia corto": evidentemente, il riferimento al "progetto imprenditoriale" costringeva non solo a calare nel concreto un concetto indefinito, ma anche a dover distinguere caso da caso (società partecipata da soci persone fisiche di diversa età, società partecipata da soci persone giuridiche unitamente, o meno, a persone fisiche, oggetto sociale operativo o statico, eccetera).

Identico atteggiamento di interpretazione restrittiva la Cassazione ha utilizzato (decisione 6280/2022) quando ha negato il diritto di recesso al socio dissenziente rispetto alla delibera che modifica la durata della società da indeterminata a determinata (andando in senso contrario rispetto alla massima H.H.4 dei notai triveneti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

Le regole

Sia per la Spa che per la Srl, il recesso al socio, in qualsiasi momento della vigenza della società, è ammesso se lo statuto preveda la durata "indeterminata" della società oppure non disponga alcunché sul punto. Si pone dunque il tema se alla durata indeterminata sia parificabile una durata lunghissima.

I giudici di merito

Alcuni giudici di merito hanno ritenuto legittima la pretesa del socio di recedere da società con una durata lunghissima. Più di recente si è però stabilizzata l'idea che la durata indeterminata è cosa diversa dalla durata lunghissima e che in quest'ultimo caso al socio non compete il recesso.

Cassazione/1:

orientamento altalenante

La Cassazione prima ha equiparato la durata lunghissima a quella indeterminata (9662/2013); poi invece ha affermato che non dà adito al recesso la durata lunghissima coerente con il progetto imprenditoriale (8962/2019)

Cassazione/2:

la linea più restrittiva

Nelle pronunce più recenti la Cassazione ha privilegiato la lettura secondo la quale le cause di recesso previste dalla legge sono di stretta interpretazione e tra esse non vi è la durata lunghissima (4716/2020). Si evita così l'incertezza di dover verificare caso per caso la coerenza tra durata della società e progetto imprenditoriale

Divisioni e donazioni: valori catastali distinti per ogni immobile

Registro

Se vengono sommati si rischia l'accertamento basato sui prezzi di mercato

Angelo Busani

Quando la legge consente che il valore imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di donazione e di successione non sia rettificabile dall'Ufficio perché dichiarato in misura pari o superiore all'individuale valore di ciascuno di essi. Se viene dichiarato solamente il loro valore complessivo, l'Ufficio può procedere all'accertamento del loro valore venale, anche se detto valore catastale complessivo sia pari o superiore alla somma del valore catastale di ciascun immobile.

Lo ribadisce la Cassazione con l'ordinanza n. 6846 del 2 marzo 2022 che si muove nel solco di un orientamento consolidato (si vedano ad esempio le decisioni 22207/2011, 14409/2013, 5543/2013, 1309/2015).

Il principio in base al quale il valore imponibile dei beni immobili (diversi dalle aree fabbricabili) non è rettificabile dall'Ufficio se è dichiarato in misura pari o superiore alla rendita catastale moltiplicata per un dato coefficiente di aggiornamento si applica in un circoscritto perimetro di casi: il contratto di divisione, il contratto di donazione e la trasmissione ereditaria.

Leggermente diverso è il principio del "prezzo-valore", in base al

quale la persona fisica acquirente di un'abitazione può chiedere che la base imponibile del trasferimento a titolo oneroso sia determinata eseguendo la predetta moltiplicazione (rendita catastale per il coefficiente di aggiornamento).

In tutti i casi diversi dai precedenti (si pensi ad esempio alla compravendita di un terreno oppure di un fabbricato diverso da un'abitazione oppure, ancora, di una casa comprata da un soggetto diverso da una persona fisica) la base imponibile è costituita dal valore venale del bene compravenduto.

Tornando alle divisioni e alle donazioni (per le trasmissioni ereditarie il problema non si pone perché il modulo della dichiarazione impone di indicare il valore di ogni particella), se riguardano una pluralità di beni, è dunque pericoloso procedere considerando il loro valore complessivo e non quello dei singoli cespiti.

Ad esempio, se Tizio dona a Caio quattro appartamenti (del valore catastale di 10, 20, 30 e 40) è sconsigliabile dichiarare che la donazione ha il valore complessivo di 100. Ancora, se Tizio e Caio dividono una comunione formata da 100 mappali del Catasto Terreni del complessivo valore catastale di 900, formando due assegni di valore 450, è pericoloso non attribuire a ciascuno dei predetti 100 mappali il proprio individuale valore, appunto perché l'Ufficio potrebbe pretendere di non avere il proprio potere di accertamento paralizzato dalla dichiarazione del valore catastale complessivo dei beni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 Ore e Radio 24 insieme, per festeggiare tutti i papà.

I conduttori di Radio 24 raccontano il loro essere padri attraverso quindici storie divertenti e toccanti, da leggere nel libro "Papà Stories, voci quotidiane di (in)credibili paternità". Radio 24 realizzerà inoltre la serie di 15 mini podcast "Con voce di padre" con alcuni estratti delle storie presenti nel libro. Per festeggiare i papà e il rapporto tra genitori e figli in un modo nuovo e coinvolgente.

LIBRO IN EDICOLA DAL 12 MARZO A 12,90 €* CON IL SOLE 24 ORE, DISPONIBILE ANCHE IN MINI PODCAST SU RADIO24.IT E SU TUTTE LE PRINCIPALI PIATTAFORME

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 12/04/2022. In libreria a 16,90 €.

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping 24 In vendita su Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/papastories